

**COMUNE DI LUCIGNANO
(Provincia di AREZZO)**

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 28/04/2023

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Art. 2	<i>Classificazione dei rifiuti e definizioni</i>
Art. 3	<i>Presupposto della tassa</i>
Art. 4	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 5	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>
Art. 8	<i>Tariffa del tributo</i>
Art. 9	<i>Determinazione della base imponibile</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 12	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 13	<i>Piano finanziario</i>
Art. 14	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 16	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 17	<i>Zone non servite</i>
Art. 18	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 19	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
Art. 19 bis	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>
Art. 20	<i>Sistema incentivante per il conferimento diretto da parte degli utenti domestici al Centro di Raccolta</i>
Art. 21	<i>Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>
Art. 22	<i>Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta</i>
Art. 23	<i>Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani</i>
Art. 24	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>
Art. 25	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 26	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 27	<i>Dichiarazione d'inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 28	<i>Riscossione</i>
Art. 28 bis	<i>Reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>
Art. 28 ter	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Art. 29	<i>Importi minimi</i>
Art. 30	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 31	<i>Ispettore ambientale</i>
Art. 32	<i>Norme transitorie e finali</i>

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti

utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte **operative** a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree scoperte di cui agli art. 6 e 7.

3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

4. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonia o trasmissione dati) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia, trasmissione dati) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a m. 1,50;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. In difetto, l'Ente si riserva di assoggettare l'intera superficie alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie di quest'ultima è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta una percentuale di abbattimento calcolata in modo forfettario in accordo tra le parti.

ART. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tares e/o Tarsu.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità alla classificazione prevista dalla normativa vigente.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

ART. 13 PIANO FINANZIARIO

1. Ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 il consiglio comunale deve approvare, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Con l'entrata in vigore del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'"autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, individuate in conformità alla classificazione prevista dalla normativa vigente.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito nel numero di due.

3. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due.

ART. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il possesso dell'unità immobiliare.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

ART. 17

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile."

ART. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 %.

ART. 19

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il

compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART. 19 bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- riduzione del 30%: nuclei familiari residenti con ISEE fino a euro 8.265,00 annui, previa richiesta all'ufficio competente in materia;
- riduzione del 10%: nuclei familiari residenti, composti da un numero di componenti pari o superiore a 4 e con ISEE fino a euro 20.000,00 annui, previa richiesta all'ufficio competente in materia;

2. Le suddette riduzioni cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza delle relative dichiarazioni.

ART. 20

SISTEMA INCENTIVANTE PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DA PARTE DEGLI UTENTI DOMESTICI AL CENTRO DI RACCOLTA

1.L'Amministrazione Comunale di Lucignano intende promuovere il conferimento diretto da parte delle utenze domestiche al Centro di raccolta di particolari tipologie di rifiuti non conferibili al servizio di raccolta ordinario. Il Centro di raccolta sarà dotato di un sistema di pesatura dei rifiuti che consentirà di riconoscere alle utenze domestiche un incentivo economico calcolato sulla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, fino al raggiungimento dell'importo massimo di trenta euro.

2.L'incentivo è riconosciuto alle utenze domestiche attraverso la registrazione dell'intestatario della bolletta rifiuti della famiglia. La registrazione avverrà tramite tessera telematica cui verranno accreditati i conferimenti in base ai rifiuti conferiti e alle quantità.

3.Alla fine del periodo di raccolta, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'incentivo economico accumulato, fino all'importo massimo predeterminato, sarà decurtato dalla bolletta dell'anno successivo;

4.L'incentivo si ottiene sulla base della tipologia e del peso dei rifiuti differenziati conferiti. Ogni punto accumulato ha un controvalore di un centesimo di euro.

5.Gli incentivi si applicano sulla base della tabella A presente in calce al presente regolamento.

ART. 21

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1.Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 22

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso e reso noto nel sito internet dell'Ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il modello di cui al comma precedente deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività e contenere quanto segue: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico e conseguentemente è dovuta la quota variabile della tariffa. E' fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché agli uffici competenti in materia (Ambiente e Tributi) ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. L'esenzione dal versamento della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al

Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al gestore del servizio rifiuti, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 23

AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero

di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3.La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4.La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 20 febbraio di ogni anno.

5.L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 24

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1.Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore. Le uniche agevolazioni cumulabili con le riduzioni o agevolazioni d'importo maggiore sono quelle previste per il compostaggio (art. 19) e per le utenze domestiche (art.19 bis).

ART. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1.Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2.L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3.La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno.

4.La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) con importo arrotondato all'euro in eccesso e con un minimo di € 3,00. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5.Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6.L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità attualmente in uso (diretto presso l'ufficio tributi o l'ufficio dei vigili urbani, ovvero tramite il conto corrente postale o bancario, o direttamente presso la tesoreria comunale)

7.Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1.E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

2.Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Arezzo.

ART. 27

DICHIARAZIONE D' INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1.Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione assume inoltre la funzione di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo postale e di posta elettronica o PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o pec la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata (PEC) o infine tramite sportello online (se attivato). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di consegna per la PEC, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online (se attivata).

7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse nel caso di sistemi di raccolta porta a porta, le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le modalità per acquisire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso apposito link al sito internet del soggetto gestore del servizio rifiuti.

8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Portale dell'Agenzia delle Entrate "PuntoFisco").

6- 9. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali e le aree già assoggettati al tributo hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, compresi i casi di presentazione di SCIA da parte di attività produttive devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini del tributo nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

11. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quale a titolo esemplificativo: disdetta del contratto di locazione regolarmente comunicata, documentazione comprovante la cessazione delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc..

12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 9, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione o di presentazione tardiva il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma (90 giorni), ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

14. Nel caso di presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione del tributo così come disciplinati nei precedenti commi 12 e 13, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8.

15. Relativamente alle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 per le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, in deroga a quanto disposto dal comma 13 si applica quanto previsto all'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 28 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Agli inviti di pagamento sono allegati i modelli di pagamento precompilati, contenenti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 29, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel numero di rate e con scadenze individuate nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe TARI. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. L'invito di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare il tributo in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli inviti di pagamento, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti inviti tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

5. Le variazioni in capo all'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è trasmesso, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un avviso bonario (sollecito) con cui si intima il versamento del tributo. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di apposito avviso di accertamento con la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

7. Il contribuente può chiedere la rateizzazione del tributo indicato nell'invito di pagamento, entro la scadenza del termine di pagamento dell'importo che si intende rateizzare, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- l'ulteriore rateizzazione può essere concessa agli utenti con motivate difficoltà socio-economiche;

- l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

- la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

- in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento del tributo, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

- nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

8. Per la rateizzazione degli avvisi di accertamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

9. Si fa altresì riferimento al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali per quanto non previsto nel presente Regolamento.

ART. 28 bis

RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 27, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'invito di pagamento di cui all'art. 28.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- nome, cognome e codice fiscale;

- ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- indirizzo;

- coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ufficio Tributi il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al secondo comma.

4. L'Ufficio Tributi fa seguito alle richieste di cui al primo comma inviando, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Relativamente alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno

della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si possa rilevare la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta inoltre l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e l'indicazione della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso. Il termine di 60 giorni previsto all'art. 16 del TQRIF è aumentato a 180 giorni lavorativi ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 296/2006 nel caso di richieste di rettifica, riferite ad importi pagati, in quanto costituiscono una richiesta di rimborso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, può essere compensato ai sensi dell'art. 1, comma 167 della L. 296/2006 direttamente nel primo invito di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo sarà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7. Resta fermo che, qualora con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui al successivo art. 28 ter. La risposta del Comune è trasmessa tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata in quanto atto impugnabile.

ART. 28 ter

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. La cessazione dell'occupazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 296/2006.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 28 bis del presente regolamento.

6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura determinata nel tasso d'interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 29

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento, né si procede al rimborso, del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.

ART. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

ART. 31 ISPETTORE AMBIENTALE

E' istituita la figura dell'Ispettore Ambientale per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, le cui funzioni e modalità di espletamento del relativo servizio sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 32 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, è soppressa l'applicazione della Tares. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TABELLA A

SISTEMA INCENTIVANTE IL CONFERIMENTO DIRETTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO

MATERIALI	PUNTI / KG
Carta e cartone	1
Ingombranti	7
Legno	2
Multimateriale plastiche / metalli	4
Sfalci e potature	1
Vetro	1
Inerti	1
Ferro	2
Pile	4
Farmaci scaduti	10
Toner	4
Batterie	10
Olio vegetale e minerale	10
Contenitori T/F (imballaggi contenenti sostanze pericolose)	10
Rifiuti contenuti CFC (frigoriferi, congelatori, condizionatori)	10
Altri elettrodomestici	10
TV – monitor	10
Tubi fluorescenti al neon / lampade al mercurio	10
Pneumatici	10
Vernici pericolose	10
Vernici non pericolose	4
Contenitori spray	10
Filtri olio	10